

TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE DISTACCATA DI OSTUNI
IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede, con specifico riferimento alla richiesta di concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio;

ritenuto che, allo stato degli atti, a fronte della documentazione bancaria posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, le allegazioni ed i documenti prodotti dagli opposenti (con particolare riferimento alla relazione tecnica-contabile redatta dal dott. Leo) siano tali da inficiare il requisito del *fumus boni iuris* (ossia la probabile fondatezza della domanda del creditore accolta con il decreto ingiuntivo stesso) quanto alla posizione processuale dell'opposta, nei cui confronti veniva spiegata anche domanda riconvenzionale;

considerato, infine, che, per giurisprudenza pacifica, il requisito del *fumus boni iuris* costituisce un presupposto essenziale per la concessione di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;

PQM

Rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Si comunichi.

Ostuni, lì 12.9.2012.

Il Cancelliere

IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE



17/09/12
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Maria Concetta LAIA)

Kipping S.a.S. - http://www.kipping90.com